

	STATUTO	
	ART. 1	
	(Denominazione, sede e durata)	
	1. E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato	
	"Codice del Terzo Settore"), una associazione avente la	
	seguente denominazione: "Associazione Nazionale Solidale	
	Attività Sociali ODV" , in sigla "A.N.S.A.S. ODV" , con sede	
	legale nel Comune di Sessa Aurunca (CE), via Taddeo de	
	Matricio n.15, e con durata illimitata.	
	2. L'associazione opera prevalentemente sul territorio	
	Nazionale.	
	3. Il trasferimento di sede legale, nell'ambito dello stesso	
	Comune, non comporta modifica statutaria.	
	ART. 2	
	(Scopo, finalità e attività)	
	1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo	
	svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più	
	delle seguenti attività di interesse generale, di cui	
	all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in	
	modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1	
	commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000 n.328 e successive	
	modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui	

	alla Legge 5 febbraio 1992 n.104 ed alla Legge 22 giugno 2016	
	n.112 e successive modificazioni;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del	
	Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001	
	pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001 e	
	successive modificazioni;	
	g) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle	
	Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni,	
	nonchè ogni altra attività di carattere residenziale	
	temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,	
	culturali, formativi o lavorativi;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166 e	
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	
	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
	interesse generale a norma del presente articolo.	
	Tale attività viene svolta in forma di azione volontaria o di	
	erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità	
	o di produzione o scambio di beni e servizi.	
	Nello specifico l'Associazione intende:	
	? proporre la diffusione dell'assistenza sociale e socio	
	sanitaria a persone svantaggiate in ragione di condizioni	
	fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari;	
	? promuovere e sostenere tutte le iniziative assistenziali,	
	sociali e di sostegno psicologico in grado di garantire il	

	miglioramento della vita delle persone socialmente deboli,	
	quali portatori di handicap, anziani allettati o non	
	autosufficienti, ragazze madri in stato di abbandono e con	
	difficoltà relazionali con la famiglia di provenienza, così	
	da favorire il miglioramento della condizione di vita dei	
	soggetti più deboli ed impedirne l'emarginazione, anche in	
	collaborazione con altri enti, associazioni e organizzazioni	
	di volontariato, fondazioni, circoli, organismi consortili,	
	cooperative sociali, associazioni di promozione sociale e	
	simili.	
	Al fine di rendere efficace ed immediata la sua presenza	
	attiva, l'associazione si propone di:	
	* offrire, con i suoi volontari o con personale dipendente,	
	regolarmente assunto con contratto nazionale di lavoro di	
	categoria e senza maggiorazione alcuna rispetto alla	
	retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro per	
	le medesime qualifiche, diversi servizi di domiciliarità	
	(collaborazione domestica, consegna medicinali, piccoli	
	servizi e simili) per le persone impossibilitate a muoversi,	
	compresa l'assistenza domiciliare con personale qualificato e	
	quella di sostegno psicologico;	
	? aiutare le ragazze madri in stato di difficoltà, fornendo	
	sostegno psicologico e materiale, quale la fornitura dei beni	
	di prima necessità per la madre ed il neonato, quali generi	
	alimentari, latte e vestiario per i neonati.	

	Inoltre l'associazione potrà esercitare attività diverse da	
	quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, a	
	condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle	
	attività di interesse generale (art.6 del Codice del Terzo	
	Settore), secondo criteri e limiti definiti con Decreto del	
	Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto	
	con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato in	
	data 19 maggio 2021 n.107 e successive modificazioni, tenendo	
	conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e	
	gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme	
	delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle	
	attività di interesse generale.	
	L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle	
	condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura	
	in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il	
	diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota	
	associativa.	
	L'associazione può esercitare anche attività di raccolta	
	fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche	
	mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione	
	o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando	
	risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti	
	attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva - al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	

	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	ART. 3	
	(Ammissione e numero degli associati)	
	1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso,	
	non può essere inferiore a sette (7) persone fisiche o a tre	
	(3) organizzazioni di volontariato.	
	2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli	
	enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro (a condizione	
	che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle	
	organizzazione di volontariato che siano membri	
	dell'associazione), che condividono le finalità della stessa	
	e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro	
	opera, con le loro competenze e conoscenze.	
	3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare	
	al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed	
	indirizzo di posta elettronica;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	associativi.	
	4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo	

	criteri non discriminatori, coerenti con le finalità	
	perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo,	
	nel libro degli associati.	
	6. Il Consiglio Direttivo deve, entro trenta (30) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal	
	Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro trenta (30)	
	giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua successiva convocazione.	
	8. Lo status di associato ha carattere permanente e può	
	venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono	
	pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,	
	introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi	
	di diritti o a termine.	
	ART. 4	
	(Diritti e obblighi degli associati)	
	1. Gli associati hanno il diritto di:	
	* eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli	
	stessi;	
	* essere informati sulle attività dell'associazione e	

	controllarne l'andamento;	
	* frequentare i locali dell'associazione;	
	* partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse	
	dall'associazione;	
	* concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di	
	attività;	
	* essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate;	
	? prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
	prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.	
	2. Gli associati hanno l'obbligo di:	
	? rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti	
	interni;	
	* svolgere la propria attività verso gli altri in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche	
	indiretto;	
	? versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità	
	di versamento ed i termini annualmente stabiliti	
	dall'Assemblea.	
	ART. 5	
	(Perdita della qualifica di associato)	
	1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso od	
	esclusione.	
	2. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi	
	intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma	

	scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale	
	dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare	
	adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha	
	effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta	
	almeno due (2) mesi prima.	
	3. E' considerato recedente il socio in arretrato con il	
	pagamento della quota annuale, se prevista.	
	4. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi	
	previsti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti	
	interni e nelle deliberazioni degli organi associativi,	
	oppure arreca gravi danni materiali o morali	
	all'associazione, può essere escluso dall'associazione	
	mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, con	
	provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha	
	effetto trascorsi trenta (30) giorni dalla comunicazione.	
	Entro i trenta (30) giorni l'escluso tuttavia può chiedere	
	per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea	
	ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non	
	prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.	
	5. La proposta motivata di esclusione può essere presentata	
	direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli	
	associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.	
	6. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla	
	restituzione delle quote associative versate.	
	7. I diritti di partecipazione all'associazione non sono	

	trasferibili.	
	8. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono	
	rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.	
	9. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere	
	all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della	
	stessa.	
	ART. 6	
	(Organi)	
	1. Sono organi dell'associazione:	
	* l'Assemblea;	
	* il Consiglio Direttivo;	
	* il Presidente;	
	* l'Organo di controllo (se nominato);	
	* il Revisione legale dei conti (se nominato).	
	Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito	
	alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della funzione.	
	ART. 7	
	(Assemblea)	
	1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono	
	iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un	
	voto.	
	2. Agli associati che siano enti del Terzo Settore saranno	
	attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque (5), in	

	proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si	
	applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto	
	compatibile.	
	3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da	
	un altro associato mediante delega scritta, anche in calce	
	all'avviso di convocazione. Ciascun associato può	
	rappresentare sino ad un massimo di tre (3) associati. Si	
	applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 del Codice civile,	
	in quanto compatibili.	
	4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante	
	comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione e l'ordine del	
	giorno, spedita almeno quindici (15) giorni prima della data	
	fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro	
	degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate	
	modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque,	
	la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.	
	5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne	
	ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata	
	da almeno un decimo (1/10) degli associati.	
	7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	* nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se	
	previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei	

	conti;	
	* approva il bilancio di esercizio;	
	* delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo	
	Settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	* delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio	
	Direttivo che prevedono l'esclusione degli associati;	
	* delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello	
	Statuto;	
	* approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	* delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'associazione;	
	* delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,	
	dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione	
	con la presenza della metà più uno degli associati presenti,	
	in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero degli associati presenti, in proprio o per	
	delega.	
	9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle	
	deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che	
	riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non	
	hanno voto.	
	10. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno	

	tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	11. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di	
	almeno tre quarti (3/4) degli associati.	
	ART. 8	
	(Consiglio Direttivo)	
	1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e	
	degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde	
	direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi,	
	revocato con motivazione.	
	2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo	
	tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza	
	esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.	
	3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo	
	organo:	
	* eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	* formulare i programmi di attività associativa sulla base	
	delle linee approvate dall'Assemblea;	
	* predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio	
	sociale;	
	* predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	
	previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	* deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	* deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli	

	associati;	
	* stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le	
	attività associative;	
	* curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di	
	proprietà dell'associazione o ad essa affidati.	
	4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di	
	componenti, compreso tra tre (3) e cinque (5), nominati	
	dall'Assemblea per la durata di quattro (4) anni e sono	
	rieleggibili per tre (3) mandati.	
	5. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone	
	fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati,	
	dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 del codice	
	civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	In caso di decesso, dimissioni o revoca di uno o più	
	componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica	
	dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre (3) volte	
	consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i	
	primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo	
	delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non	
	eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più	
	anziano.	
	Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla	
	scadenza del quadriennio medesimo.	
	Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non	
	procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva	

	Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro	
	dell'organo fino alla sua naturale scadenza.	
	Se viene meno la maggioranza dei membri originariamente	
	eletti dall'assemblea, quelli rimasti in carica debbono	
	convocare entro venti (20) giorni l'Assemblea perché provveda	
	alla elezione di un nuovo Consiglio.	
	6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è	
	presente la maggioranza dei componenti.	
	7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a	
	maggioranza dei presenti.	
	8. Gli amministratori, entro trenta (30) giorni dalla notizia	
	della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle	
	informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del Codice	
	del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la	
	rappresentanza dell'associazione e precisando se	
	disgiuntamente o congiuntamente.	
	9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori	
	è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono	
	opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto	
	Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	ART. 9	
	(Presidente)	
	1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei	
	rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti dei	

	terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la	
	impegnano verso l'esterno.	
	2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri	
	componenti a maggioranza dei presenti.	
	3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo	
	e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o	
	per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa	
	dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il	
	Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla	
	base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo	
	in merito all'attività compiuta.	
	5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua	
	attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato	
	nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART. 10	
	(Organo di controllo - Revisore legale dei conti)	
	1. L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al	
	ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017 n.117.	
	2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica	
	l'articolo 2399 del codice civile, devono essere scelti tra	
	le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2397	
	del codice civile. Nel caso di organo collegiale, composto da	
	tre controllori effettivi e due supplenti, i predetti	

	requisiti devono essere posseduti da almeno uno (1) dei	
	componenti effettivi.	
	L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato	
	dall'Assemblea per la durata di quattro (4) anni.	
	3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili,	
	nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui	
	non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione	
	legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un	
	revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di	
	controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale	
	sia stato redatto in conformità alle linee guida	
	ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del	
	monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.	
	4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo ed a tal fine possono chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	

	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile	
	e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge,	
	l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o	
	una Società di revisione legale iscritti nell'apposito	
	registro.	
	ART. 11	
	(Patrimonio)	
	i. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque	
	denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività	
	statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	ART. 12	
	(Divieto di distribuzione degli utili)	
	1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	ART. 13	
	(Risorse economiche)	
	1. L'associazione può trarre le risorse economiche,	
	necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della	
	propria attività, da fonti diverse quali:	

	* quote associative	
	* contributi pubblici e privati	
	* donazioni e lasciti testamentari	
	* rendite patrimoniali	
	* proventi da attività di raccolta fondi	
	* attività diverse da quelle di interesse generale (di cui	
	all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore).	
	2. Per le attività di interesse generale prestate,	
	l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate.	
	ART. 14	
	(Bilancio di esercizio)	
	1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio	
	annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
	2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene	
	approvato dalla Assemblea e depositato presso il Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno	
	dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.	
	Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo	
	deve predisporre il bilancio sociale redatto con le modalità	
	previste dalla legge, da depositare, previa approvazione	
	assembleare, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	ART. 15	
	(Libri)	
	1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:	

	? libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio	
	Direttivo;	
	? registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale;	
	* libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,	
	in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per	
	atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	* libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	* il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto	
	l'organo);	
	* il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli	
	eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo	
	cui si riferiscono (se previsto l'organo).	
	2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri	
	associativi.	
	ART. 16	
	(Volontari)	
	1. I volontari sono persone che per loro libera scelta	
	svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in	
	favore della comunità e del bene comune, mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	2. La loro attività deve essere svolta in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti,	

		ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	3.	L'attività dei volontari non può essere retribuita in	
		alcun modo, neppure dai beneficiari.	
	4.	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione	
		soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
		l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni	
		preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in	
		ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	5.	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate	
		nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto	
		Legislativo 3 luglio 2017 n.117.	
	6.	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
		forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
		altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	7.	L'associazione deve assicurare i volontari contro gli	
		infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
		dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
		civile verso i terzi.	
		ART. 17	
		(Lavoratori)	
	1.	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti od	
		avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura	
		esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare	
		funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o	
		specializzare l'attività svolta.	

	2. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento	
	(50%) del numero dei volontari.	
	ART.18	
	(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)	
	1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il	
	patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo	
	dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad	
	altri Enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di	
	volontariato operanti in identico od analogo Settore, nelle	
	more della piena operatività del suddetto Ufficio.	
	2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori	
	preferibilmente scelti tra i propri associati.	
	ART. 19	
	(Rinvio)	
	1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente	
	Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle	
	deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto	
	previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice	
	del Terzo Settore) ed, in quanto compatibile, dal codice	
	civile.	
	Firmato:	
	Adolfo De Petra	
	Marchegiano Luca	

[illegible]

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico

(art.22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 - art.68 - ter Legge 16 febbraio 1913 n.89)

Certifico io sottoscritto dott. FABIO PROVITERA, Notaio in Caiazzo, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del certificato n. di serie 11 62, scopo

<http://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>,http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf,1.3.76.16.6

vigente fino alle ore 07:55:57 del 16 settembre 2023 rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero ventidue (22) pagine su numero undici (11) fogli e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, che trovasi allegato sotto la lettera "D" al verbale assembleare per me Notaio in data 27 ottobre 2022, Repertorio n.17585, Raccolta n.10699, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 27 ottobre 2022 al n.32937 Serie 1T.

Caiazzo,28 ottobre 2022.

File firmato digitalmente dal Notaio Fabio Provitera